

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2327}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VELTRI, SINISCALCHI, ORLANDO, PECORARO SCANIO, STAJANO, PETRELLA, BRANCATI, DI STASI, OLIVIERI, SICA, CAMBURSANO, FRAU, LUCIDI, LUMIA, MALGIERI, MANGIACAVALLO, MASELLI, MIGLIORI, PISCITELLO, POLI BORTONE, POZZA TASCA, REPETTO, SCOZZARI, SOAVE, VALETTO BITELLI, PITTELLA, BIELLI

Istituzione dell'Autorità di garanzia della pubblica amministrazione

Presentata il 26 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vicende di tangentopoli hanno dimostrato che le aree di illegalità, di scarsa trasparenza e di inefficienza nella pubblica amministrazione sono diffuse e persistono nonostante le inchieste della magistratura e gli impegni dei governi che si sono succeduti per ridurre la vastità.

Vittime principali di questa situazione sono i cittadini e le imprese.

Infatti, se la illegalità è tanto diffusa e la trasparenza così evanescente, parlare di buongoverno, corretta amministrazione e certezza del diritto è pura finzione.

I danni prodotti dalla corruzione ambientale nel nostro Paese, purtroppo, non sono stati né censiti né valutati appieno.

Pertanto, vale la pena ricordarli in sintesi, partendo da una affermazione del governatore della Banca d'Italia, Fazio, il quale, il 31 maggio del 1993, di fronte all'assemblea della Confindustria ha detto: « Forme di corruzione diffusa nei rapporti tra imprese e sfera pubblica hanno gonfiato la spesa, leso il buon funzionamento del mercato, ostacolato la selezione dei fornitori e dei prodotti migliori. L'entità di questa tassazione impropria, che da ultimo ricade sui cittadini è di una gravità che sgomenta ».

La corruzione ambientale, quindi, danneggia l'economia del Paese perché viola le regole del mercato e limita la concorrenza economica; danneggia le finanze dello Stato perché gonfiando i prezzi delle opere e dei

beni e servizi dilata la spesa pubblica e il debito pubblico; danneggia i cittadini perché diventa una vera e propria tassa aggiuntiva. Per queste ragioni molti studiosi la considerano un « delitto economico ».

I guasti della corruzione ambientale di cui il Paese sta pagando le conseguenze, tradotti in cifre, sono stimati in 15 mila miliardi all'anno di costi diretti derivanti dal pagamento di tangenti, pari all'1 per cento del prodotto interno lordo e all'8,9 per cento del *deficit* di bilancio. Somma che corrisponderebbe al doppio degli utili realizzati nel 1992 dalle società italiane.

Più gravi e preoccupanti dei costi diretti sono quelli indiretti e riguardano il costo delle opere pubbliche e dei beni e servizi; l'evasione fiscale e, soprattutto, lo sfascio della pubblica amministrazione.

Riguardo alle opere pubbliche sappiamo bene che al costo diretto deve essere aggiunto quello di decine di migliaia di opere inutili, malcostruite, fatte di materiali scadenti, non sempre completate e utilizzate, messe in cantiere solo perché si potevano fare affari illeciti. Al punto che spesso le decisioni erano imposte alle amministrazioni dall'esterno. E anche quando le opere servivano e tutto sembrava avvenisse regolarmente, i prezzi degli appalti erano gonfiati, la costruzione durava anni e la revisione dei prezzi e le perizie suppletive si accumulavano, decuplicando o aumentando di venti volte il costo iniziale previsto. Tanto che secondo gli analisti i costi delle nostre strade, ferrovie e centrali elettriche sono il doppio di quelli di altri Paesi. D'altronde, è sufficiente dare uno sguardo ai ribassi d'asta delle opere pubbliche e fare il confronto tra gli anni 1991 e 1994 per accorgersi che mediamente i prezzi sono diminuiti del 30 per cento. Lo stesso discorso vale per l'acquisto di beni e servizi per i quali l'aumento dei costi andava di pari passo con la scadente qualità delle forniture.

Tra i costi indiretti della corruzione è da ricordare anche l'evasione fiscale. La falsificazione dei bilanci dei maggiori gruppi, quasi sempre certificati come corretti da grandi società internazionali, e la costituzione di fondi neri necessari per

corrompere ed evadere il fisco hanno rappresentato la regola.

Né va sottovalutato il costo dei controlli che la corruzione ambientale comporta, dal momento che per controllare un sistema di corruzione diffusa è necessario un esercito di magistrati, finanzieri, carabinieri, impiegati della giustizia.

Tuttavia, forse, le conseguenze più devastanti il sistema di corruzione le produce nella pubblica amministrazione perché:

a) incrina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e negli amministratori;

b) debilita le migliori energie all'interno dell'apparato burocratico. La conoscenza di funzionari corrotti che la fanno franca, infatti, genera frustrazione sia negli amministratori che nei dipendenti onesti, perché sentono di essere osservati e sospettati anche loro dai cittadini;

c) peggiora i livelli di professionalità dei funzionari e di efficienza degli uffici e dei servizi perché ciò che conta non è più il merito, la rapidità delle risposte, la trasparenza, il controllo, ma la tangente. Funzionari corrotti sono disponibili a firmare qualsiasi cosa che il corruttore gli presenti;

d) favorisce lo smantellamento degli apparati tecnici e il ricorso alle consulenze esterne con la conseguenza di appesantire i bilanci delle amministrazioni e favorire le lottizzazioni degli incarichi;

e) induce altra corruzione. Il caso dei provveditori alle opere pubbliche della Lombardia e dei funzionari degli uffici tecnici del comune di Milano, i quali quando andavano in pensione occupavano un piccolo ufficio accanto a quello dei dirigenti in carica, dove andavano a riscuotere le tangenti rateizzate e agganciate a un paniere di monete forti, pattuite mentre erano in servizio, condizione perché anche i funzionari in attività accettassero la rateizzazione delle tangenti, è esemplare.

Poiché la corruzione della vita pubblica non è un problema solo italiano, ma riguarda, anche se non in modo patologico

come la nostra, tutte le grandi democrazie, i governanti di quei Paesi hanno costituito corpi ispettivi per il controllo dei dipendenti pubblici e speciali *Authority* per l'educazione alla legalità e la prevenzione della corruzione.

In Francia i funzionari pubblici sono obbligati a risarcire i danni che il Ministro delle finanze rileva tramite i suoi ispettori. Se condannati dalla Corte dei conti, non pagano, vengono destituiti e perdono la pensione. Inoltre, iniziano il lavoro versando una cauzione in denaro, immobili e, in parte, coperta da un'assicurazione. La cauzione viene restituita a fine lavoro dopo una sentenza di accertamento dei conti. Inoltre, lo Stato ha una sorta di diritto di prelazione su tutti i beni, compresi quelli della moglie, acquistati dopo l'entrata in servizio del dipendente.

Negli Stati Uniti ogni agenzia federale e statale ha un corpo di ispettori. I funzionari pubblici devono dichiarare redditi, patrimoni, partecipazioni azionarie e regali. Il funzionario che dichiara il falso viene sospeso o licenziato, indipendentemente da una condanna penale, perché l'amministrazione di appartenenza giudica i suoi comportamenti non conformi agli *standard* di correttezza previsti.

Inoltre, sono stati istituiti servizi di prevenzione della corruzione: alcuni hanno compiti specifici e limitati nel tempo come l'*Office of Inspector General* della *New York City School Construction Authority*; altri, come in Francia, Australia e Hong-Kong, sono permanenti.

In particolare, l'ICAC australiana (*Independent commission against corruption*), del tutto indipendente e che risponde solo al Parlamento, svolge opera di prevenzione intervenendo negli uffici pubblici se ravvisa comportamenti che possono favorire fatti di corruzione; esamina le leggi, gli atti amministrativi e le procedure per eliminare possibili varchi alla corruzione; consiglia i funzionari pubblici. Ha il potere di costituire vere e proprie *task force* per intervenire in casi specifici.

In Inghilterra è stato istituito il « Comitato sullo *standard* della vita pubblica » con i medesimi obiettivi.

I governi delle democrazie più consolidate si attivano perché sono preoccupati. La corruzione ambientale, infatti, mette in crisi il patto sociale tra i cittadini e lo Stato e dunque le fondamenta stesse della democrazia.

Nel nostro Paese, nonostante la gravità della situazione messa a nudo dalle inchieste della magistratura, che ha visto il coinvolgimento di migliaia di politici e amministratori, molti dei quali hanno pagato, e di pubblici funzionari i quali, il più delle volte, sono ritornati ai loro posti nonostante le condanne e i patteggiamenti delle pene, non si è fatto nulla né per il controllo dei pubblici dipendenti né per prevenire la corruzione.

Della gravità della situazione si è reso interprete il Governo Berlusconi, che il 18 luglio 1994 ha approvato, con decreto-legge, l'istituzione dello Staf (Servizio tutela amministrazione finanziaria) per il controllo dei 130 mila dipendenti pubblici, civili e militari, del Ministero delle finanze.

Il decreto-legge è stato reiterato ben undici volte e poi lasciato decadere.

Le ragioni principali della rinuncia sono state motivate, in commissione e in aula, dalla necessità di estendere il controllo a tutti i dipendenti pubblici e non solo a quelli dell'amministrazione finanziaria. Della stessa opinione è l'attuale Ministro delle finanze, Visco, il quale nella seduta della Commissione finanze dell'11 giugno 1996, ha dichiarato: « Per quanto riguarda lo Staf, l'orientamento del Governo è quello di trasformare l'attuale decreto in un disegno di legge che preveda una collocazione diversa di questo organismo, che dovrebbe riguardare l'intera pubblica amministrazione e non più soltanto il Ministero delle finanze ».

Essendo l'esigenza di un controllo riconosciuta da vasti settori del Parlamento e anche dal Governo, abbiamo ritenuto opportuno predisporre questa proposta di legge, che in alcuni punti essenziali ripercorre la strada del citato decreto-legge sullo Staf.

Essa se ne differenzia perché da una parte estende a tutte le amministrazioni pubbliche e non solo alle Finanze il con-

trollo, ma dall'altra lo limita ai soli dirigenti e quindi a un numero inferiore di pubblici dipendenti che possono essere quantificati in meno di 200 mila unità, tenuto conto che viene previsto il controllo anche per l'VIII livello e per alcune categorie di dipendenti che nei comuni inferiori a 30 mila abitanti con il VII livello svolgono compiti delicati quali le istruttorie urbanistiche ed edilizie e quelle per il rilascio delle licenze commerciali, per le gare di appalto di opere pubbliche e per l'acquisto di beni e servizi.

Inoltre, la proposta costituisce una sintesi delle esperienze estere più interessanti e funzionali perché, oltre al controllo, prevede che l'Autorità svolga funzioni di consulenza, al Parlamento, al Governo, alle Regioni, agli Enti locali, alle altre amministrazioni pubbliche e ai funzionari che ne facciano richiesta.

Infine, la proposta affronta il problema dei dipendenti inquisiti e condannati e definisce le sanzioni alle quali devono essere sottoposti, se riammessi in servizio.

Quest'ultimo punto è particolarmente rilevante se si tiene conto di quanto è emerso dalla indagine della Corte dei conti sui « comportamenti attivi od omissivi tenuti dalle amministrazioni dello Stato in presenza delle fattispecie penali previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nel periodo 1° gennaio 1989 - 31 maggio 1994 », depositata il 10 gennaio 1996.

I dati riferiti dalla Corte e che riportiamo in sintesi, riguardano le sole amministrazioni statali e sono calcolati per difetto (al 75 per cento dal momento che non tutte le amministrazioni hanno risposto correttamente). Pertanto, se si considera che l'indagine ha escluso Regioni, Enti locali ed unità sanitarie locali, il numero dei reati e degli inquisiti e condannati aumenta di molto.

Nel quinquennio considerato, le sentenze passate in giudicato per i reati commessi da dipendenti dei Ministeri sono

state 1.673; quelle soggette a gravame 571; i rinvii a giudizio 1.521. Innanzitutto v'è da dire che i Ministeri più esposti sono stati quelli delle finanze, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione. Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari aperti i dati forniti dalla Corte dei conti sono i seguenti: su 1.171 sentenze passate in giudicato sono stati aperti solo 894 provvedimenti disciplinari con un rapporto del 76 per cento. Nello stesso periodo su 2.775 procedimenti penali avviati e definiti sono state avviate 1.174 sospensioni cautelari pari al 42 per cento. E su 1.882 sospensioni cautelari facoltative e obbligatorie sono stati aperti 543 procedimenti disciplinari.

La Corte dei conti, nel commentare i dati di per sé eloquenti, rileva:

a) le sospensioni cautelari si protraggono a lungo e provocano vacanze di organico, sostituzioni, reggenze con una spesa per gli assegni alimentari di oltre 40 miliardi all'anno;

b) le amministrazioni di fronte agli stessi reati adottano provvedimenti radicalmente diversi;

c) i controlli interni previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono inesistenti;

d) la gradualità sanzionatoria prevista dalla sentenza della Corte costituzionale del 1995 è rimasta « pura declamazione » tanto che i dipendenti del Ministero delle finanze, accusati di corruzione e concussione e condannati o che hanno patteggiato la pena, sono stati reintegrati dall'amministrazione nelle medesime funzioni rivestite prima del procedimento penale;

e) a quattro mesi dall'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro per nessuna amministrazione dello Stato risulta costituito il collegio arbitrale per cui tutte le sanzioni rimangono sospese a tempo indeterminato;

f) pur essendo stato prescritto alle amministrazioni di tenere e aggiornare la rilevazione dei dipendenti interessati a vi-

cenze penali, salvo il Ministero delle finanze, nessun altro sembra avere provveduto.

Anche l'indagine della Corte dei conti rileva dunque che nella pubblica amministrazione controlli e sanzioni sono di fatto inesistenti. Pertanto, da una parte esiste uno stimolo a delinquere, poiché si sa di

farla franca, e dall'altra, le condizioni che si creano umiliano profondamente i dipendenti onesti, capaci e meritevoli i quali costituiscono la stragrande maggioranza e hanno tutto l'interesse a non essere confusi con coloro che violano il giuramento di fedeltà allo Stato e rompono il rapporto di fiducia con l'amministrazione di appartenenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione dell'Autorità di garanzia della pubblica amministrazione).

1. È istituita l'Autorità di garanzia della pubblica amministrazione, con sede a Roma, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità controlla la legalità e la trasparenza della pubblica amministrazione; fornisce consulenza al Governo, al Parlamento, alle Regioni, agli Enti locali e alle altre amministrazioni che la richiedano, nell'attività legislativa e amministrativa, al fine di prevenire la corruzione; collabora con i dirigenti pubblici per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione attraverso la trasparenza degli atti e delle procedure; esamina le segnalazioni scritte e firmate dei privati su atti di illegalità riguardanti la pubblica amministrazione.

ART. 2.

(Organi dell'Autorità).

1. L'Autorità di cui all'articolo 1 è costituita dal presidente e da sei componenti, nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il Presidente e i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al presidente, ai componenti e al segretario generale. Esse, in ogni caso, per il presidente non possono essere più elevate degli emolumenti percepiti dal presidente della Corte di cassazione e per i componenti e il segretario generale non possono essere più elevate degli emolu-

menti percepiti da un presidente di sezione della Corte di cassazione.

4. Il presidente e i componenti non possono esercitare, pena la decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. Se dipendenti dello Stato, sono collocati fuori ruolo organico dall'amministrazione di appartenenza, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti; se professori universitari, sono collocati in aspettativa. Il servizio presso l'Autorità è considerato a tutti gli effetti quale servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza.

ART. 3.

(Organizzazione dell'Autorità).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentito il parere del presidente dell'Autorità, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità e ne è approvata la relativa pianta organica. Il numero dei posti previsti nella pianta organica non può eccedere le trecentocinquanta unità.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale è scelto tra il personale civile e militare dello Stato secondo criteri stabiliti con proprio regolamento dall'Autorità.

3. L'Autorità stabilisce la propria organizzazione e il proprio funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, e l'ordinamento delle carriere con il regolamento di cui al comma 2, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

4. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende un segretario generale, nominato dal presidente, tra il personale delle amministrazioni dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente generale. Del suo operato il segretario generale risponde direttamente al presidente.

ART. 4.

(Bilancio dell'Autorità).

1. L'Autorità delibera sulla gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge.

2. Essa, per il proprio funzionamento, provvede alla autonoma gestione delle spese nei limiti dello stanziamento stabilito, con un unico capitolo, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il bilancio di previsione è approvato dall'Autorità entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 31 luglio dell'anno successivo è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. Il bilancio di previsione e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 5.

(Compiti e poteri dell'Autorità).

1. L'Autorità raccoglie ed elabora le informazioni e i dati provenienti dalle amministrazioni e dai privati e verifica l'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte dei dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di tutte le amministrazioni civili e dei dirigenti delle amministrazioni militari, del personale con trattamento superiore delle amministrazioni militari, del personale inquadrato nell'VIII e nel IX livello di tutte le amministrazioni civili e militari, e del personale del VII livello dei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, adibito all'istruttoria delle pratiche urbanistiche ed edilizie, dei contratti e degli appalti e al rilascio delle licenze commerciali. Ai fini della presente legge, il personale sottoposto al controllo dell'Autorità è quello in servizio presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educa-

tive, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi delle case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ciascuna amministrazione può inoltre richiedere all'Autorità di estendere la propria attività anche a specifiche categorie di dipendenti con qualifiche inferiori. È escluso dal controllo dell'Autorità il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

2. L'Autorità svolge d'ufficio o su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei singoli Ministri o dei presidenti delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici delle amministrazioni elencate al comma 1;

b) esegue indagini patrimoniali sui dipendenti in servizio presso le amministrazioni di cui al comma 1, tenendo conto anche del loro tenore di vita. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche elencate al comma 1; a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti; a soggetti estranei alle amministrazioni, i quali partecipano a comitati, organi consultivi e qualsiasi altro organo collegiale delle amministrazioni e a coloro che abbiano ricevuto incarichi di qualsiasi natura da soggetti pubblici. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle

banche, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi e alle società Montetitolì Spa, di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti elencati al comma 1, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini previste alla lettera *b*). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli incompleti o infedeli, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, con le modalità previste dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da garantire la riservatezza dei terzi;

d) richiede informazioni e documenti all'autorità giudiziaria, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini previste alla lettera *b*);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 9;

g) richiede all'amministrazione finanziaria, civile e militare, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) utilizza, nei limiti della presente legge, i dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria attraverso uno specifico collegamento;

i) corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche e chiede ad esse notizie utili allo svolgimento dei propri compiti;

l) esercita ogni altra attività utile alla prevenzione della illegalità e di ogni altra

disfunzione della pubblica amministrazione.

3. L'autorità, per svolgere le sue funzioni, può avvalersi degli uffici ed organi ispettivi delle amministrazioni pubbliche, dei nuclei di valutazione e dei servizi per i controlli interni previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, del servizio ispettivo della Banca d'Italia.

ART. 6.

(Accertamenti e sanzioni).

1. Qualora dalle indagini svolte e dagli accertamenti compiuti dall'Autorità emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità penale, amministrativa, contabile, disciplinare o comunque relativi all'adempimento degli obblighi e dei doveri d'ufficio, l'Autorità ne dà tempestiva comunicazione alle amministrazioni di rispettiva competenza perché adottino i provvedimenti previsti dalla legge.

2. Qualora, entro tre mesi dalla comunicazione all'amministrazione di competenza, essa non si attivi, l'Autorità, con azione sostitutiva, commina le sanzioni disciplinari e, se ne ricorrono le condizioni, segnala i fatti all'autorità giudiziaria.

3. Per i soggetti estranei alle amministrazioni l'accertamento delle violazioni comporta l'immediata decadenza dall'incarico.

ART. 7.

(Procedimenti disciplinari).

1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dall'Autorità nel corso delle indagini previste all'articolo 5 si considerano a tutti gli effetti atti istruttori del procedimento disciplinare che l'amministrazione di appartenenza decide di avviare, ai sensi dell'articolo 6, a carico del dipendente secondo i rispettivi ordinamenti. I termini per la contestazione degli addebiti disciplinari decorrono dalla data nella quale l'amministrazione di appartenenza riceve il fascicolo contenente i documenti e gli elementi stessi.

2. Con il regolamento previsto all'articolo 10 sono stabilite le modalità e i termini delle procedure istruttorie, in modo da garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

3. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali, vincolati al segreto d'ufficio ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni. Le relative attività di indagine, di ispezione e di accertamento devono essere verbalizzate.

ART. 8.

(Obblighi delle amministrazioni).

1. Le amministrazioni dello Stato elencate all'articolo 5 sono tenute a fornire trimestralmente i dati e le informazioni riguardanti il proprio personale sottoposto a procedimenti penali e disciplinari, secondo le modalità determinate dall'Autorità, nonché tutte le notizie e i dati che essa ritenga utile acquisire. All'Autorità non può essere sottoposto il segreto d'ufficio, eccettuato quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d).

ART. 9.

(Anagrafe patrimoniale).

1. Presso l'Autorità è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 5. Ad essa gli stessi devono comunicare periodicamente, secondo i termini, le modalità e i criteri determinati dall'Autorità con il regolamento previsto all'articolo 10, i dati e le notizie relativi alla situazione patrimoniale e alle disponibilità del nucleo familiare. Inoltre, se il coniuge non separato e i figli conviventi, anche tramite società o enti, svolgono attività che hanno rapporti con settori dell'amministrazione alle cui dipendenze lavora il loro congiunto devono comunicarne i dati relativi.

2. L'inosservanza delle disposizioni riguardanti la comunicazione dei dati all'anagrafe patrimoniale costituisce grave violazione dei doveri di fedeltà del dipendente, secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

3. L'Autorità acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente e aggiorna le posizioni dell'anagrafe tributaria.

4. Con il regolamento previsto all'articolo 10, l'Autorità definisce le modalità di accesso ai sistemi informativi e le procedure per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del presidente, dei componenti e degli addetti autorizzati.

ART. 10.

(Regolamento di attuazione).

1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

ART. 11.

*(Collaborazione con il Governo
e con il Parlamento).*

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Autorità presenta al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dell'amministrazione statale, dei procedimenti penali e disciplinari a carico dei dipendenti pubblici, del livello di effettiva legalità amministrativa, come desunti dagli accertamenti svolti nel corso dell'anno solare precedente.

2. Ferme restando le competenze degli organi consultivi del Governo e della pubblica amministrazione, l'Autorità, se ne ravvisa l'opportunità, esprime pareri sulle

iniziative necessarie per rimuovere o prevenire i fenomeni di illegalità e di corruzione nella pubblica amministrazione.

3. L'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti di indirizzo alle regioni e agli enti locali per la prevenzione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione; propone altresì misure normative, amministrative, organizzative e contrattuali suscettibili di essere adottate per prevenire lo stesso fenomeno.

4. L'Autorità inoltre, su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati, può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti le sue finalità istituzionali. L'Autorità, infine, se richiesta, fornisce ai pubblici dipendenti la consulenza necessaria per migliorare i livelli di trasparenza e di efficienza degli atti e delle procedure.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano come fine la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, ovvero che possano costituire occasione per il verificarsi del fenomeno stesso.

6. L'Autorità segnala al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni, secondo le rispettive competenze le situazioni che possono agevolare il fenomeno della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, derivanti da provvedimenti legislativi e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti, alle regioni e agli enti locali e alle altre amministrazioni pubbliche, le medesime situazioni derivanti da atti amministrativi.

ART. 12.

(Riammissione in servizio dei dipendenti condannati, inquisiti e sospesi).

1. I dirigenti condannati in primo grado o che abbiano patteggiato la pena per uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la reclusione non inferiore al massimo di due anni,

qualora riammessi in servizio, non possono assumere o mantenere l'incarico di segretario generale nelle amministrazioni pubbliche; non possono dirigere dipartimenti, direzioni generali, divisioni, servizi, uffici, reparti e strutture equiparate; non possono svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non possono far parte di alcun organo collegiale a rilevanza interna ed esterna; non possono far parte di organi che esercitano funzioni giurisdizionali o disciplinari, né possono esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici della pubblica amministrazione o dei cittadini.

2. I dipendenti non appartenenti alle qualifiche dirigenziali, condannati in primo grado o che abbiano patteggiato la pena per uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena non inferiore al massimo di due anni, se riammessi in servizio, sono addetti comunque a funzioni ed uffici diversi da quelli cui erano addetti all'atto della commissione del reato, anche in una sede di servizio, situata in un comune diverso, individuata, secondo la disponibilità dell'amministrazione, prioritariamente nel medesimo ambito provinciale, poi in quello regionale o in quello nazionale. Se non è possibile impiegare i dipendenti secondo i criteri sopra indicati, gli stessi sono posti in mobilità obbligatoria. I dipendenti non appartenenti alle qualifiche dirigenziali sono esclusi dalle procedure di selezione per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per la durata di dieci anni dalla condanna di primo grado.

3. I dipendenti, dirigenti e non, sospesi cautelativamente, se al termine della sospensione cautelare, sono stati riammessi in servizio prima della sentenza di assoluzione o di condanna secondo le norme di legge, regolamentari o contrattuali applicabili, sono addetti comunque a funzioni, uffici e sedi diversi da quelli ai quali erano addetti all'atto della sospensione. Inoltre, per dieci anni, dalla condanna di primo grado, i dirigenti non possono essere nominati dirigenti generali e se dirigenti generali, non possono ricoprire incarichi retribuiti anche se connessi con la funzione rivestita.

